



SENT. N. 71/24

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Alessandra OLESSINA Consigliere

Ivano MALPESI

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23863 del Registro di
Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la
Regione Piemonte nei confronti di:

1. FALLIMENTO P.K. S.r.l., in persona del curatore

fallimentare ROSSOTTO Vittoria, nata a Torino il 24/08/1956, cod. fisc.

RSSVTR56M64L219Y, con studio in Torino Via A. Avogadro n. 26;

2. M.A., nata a *omissis* il *omissis*, cod.

fisc. *omissis*, residente in *omissis*, Via *omissis* n. 11,

rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Bregliano, presso il cui studio è
 elettivamente domiciliata in Torino, Via Cordero di Pamparato n. 5 e indirizzo
 digitale PEC *silviabregliano@pec.ordinevocatoriorino.it*;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 aprile 2024, il Consigliere relatore Dott. Ivano Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore Generale Carlo Alberto Martini e l'avv. Silvia Bregliano per la convenuta M.A., come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale, con l'atto introduttivo del giudizio, agisce nei confronti degli odierni convenuti per sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di euro 85.522,42, in solido o subordinatamente in uguale via parziaria, in favore del M.E.F. - Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale azionista unico della società in house Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), a sua volta azionista unica della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME).

A fondamento della propria pretesa, il requirente adduce, in estrema sintesi, l'indebito ottenimento da parte della società P.K. S.r.l., all'epoca dei fatti amministrata dalla sig.ra A.M. e ora in fallimento (in virtù di sentenza del Tribunale di Torino del 6/12/2021), di "certificati bianchi" o Titoli di Efficienza Energetica (TEE), rilasciati dal GSE e percepiti dalla suddetta impresa in qualità di ESCo (Energy Service Company), quale effetto di condotte dolose e fraudolente consistite, in particolare, nella falsa attestazione di risparmi energetici.

L'azione è stata originata da una denuncia della Guardia di Finanza, all'esito dell'indagine penale delegata dalla Procura della Repubblica di Torino (R.G.N.R. 20527/2018), con la quale venivano segnalate una serie di condotte illecite finalizzate all'indebito ottenimento, da parte della suddetta Energy Service Company, di n. 397 Titoli di Efficienza Energetica (TEE) - c.d. "Certificati bianchi" – relativi a n. 5 progetti di efficientamento energetico mai

eseguiti, per un valore complessivo di euro 85.522,42.

Nella fattispecie in esame, secondo la prospettazione attorea, la società convenuta avrebbe, attraverso le istanze presentate dal proprio socio unico nonché amministratore e legale rappresentante *pro tempore* A.

M., ottenuto indebitamente dal GSE i c.d. "Certificati Bianchi", mediante la falsa attestazione dell'esecuzione di progetti di miglioramento energetico sui vetri e sull'involucro di edifici (isolamento di pareti e coperture per riscaldamento e raffrescamento), in realtà mai eseguiti.

Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza evidenziavano, infatti, che le imprese asseritamente incaricate dei lavori non avevano mai avuto rapporti con la P.K. S.r.l.; molti committenti e presunti beneficiari dei lavori di efficientamento energetico (c.d. clienti-partecipanti) erano deceduti prima della presunta esecuzione dei lavori, oppure non erano mai esistiti ovvero ancora non erano mai stati amministratori dei condomini indicati come destinatari.

Una volta percepiti i TEE, veri e propri titoli negoziabili, la società li avrebbe poi monetizzati sul mercato gestito dal GME (Gestore Mercati Energetici), cedendoli attraverso intermediari ad altri soggetti ignari, sino alla loro definitiva presentazione per l'erogazione di un contributo dall'ultimo prenditore dei titoli.

Il GSE, a seguito di un controllo documentale, si avvedeva della falsità dei documenti oggetto delle RVC (Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi energetici) presentate dalla P.K. e predisposte al solo fine di legittimare l'accesso al sistema dei TEE, simulando l'effettività delle opere edili indicate nei correlati progetti di efficientamento energetico.

Comunicava alla suddetta società, pertanto, la decadenza dal diritto

	all'ottenimento degli incentivi percepiti nel periodo dall'8 marzo al 12 maggio	
	2017, la loro revoca e l'obbligo di restituzione del relativo controvalore. Il	
	provvedimento di revoca e decadenza non veniva impugnato dalla società e il	
	GSE otteneva dal T.A.R. del Lazio decreto ingiuntivo per l'importo di euro	
	91.149,50, peraltro opposto dalla P.K. con giudizio che risulta	
	ancora in corso.	
	Richiamata copiosa giurisprudenza in tema di giurisdizione contabile, anche	
	nei confronti dei soggetti ingeritisi di fatto nella gestione delle risorse	
	pubbliche, la Procura Regionale, a fondamento della propria pretesa, invoca gli	
	esiti delle suddette istruttorie amministrative condotte dal GSE, nonché delle	
	indagini svolte nel procedimento penale dalla Guardia di Finanza, esitate, allo	
	stato, nell'avviso di conclusione delle indagini, ex art. 415 bis c.p.p., emesso	
	nel maggio 2023.	
	Il danno contestato è pari al valore monetario, calcolato sulla base dei prezzi di	
	vendita, dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica) percepiti dalla società e poi	
	revocati dal GSE, che viene addossato ai convenuti in via solidale, atteso il	
	carattere asseritamente doloso della loro condotta, o, in subordine, in uguale via	
	parziaria, nella gradata ipotesi di responsabilità gravemente colposa.	
	2. Con comparsa del 21 marzo 2024, si è costituita la sig.ra A.	
	M., convenuta quale socio unico, amministratrice e legale rappresentante	
	pro tempore all'epoca dei fatti della società P.K.	
	La medesima deduce di non aver mai avuto alcuna partecipazione attiva nella	
	società, non essendole riferibili le relative scelte gestionali o direttive, che	
	sarebbero state effettuate da altri soggetti, veri responsabili della truffa: essi	
	sarebbero da individuarsi, come desumibile dall'avviso di conclusione delle	
	- pag. 4 di 19 -	

	indagini preliminari penali, nelle persone di M.E. (subentrato alla	
	stessa quale amministratore unico della società e socio unico, a far data dal	
	22/6/2017), M.S., P.L. e V.L.V.	
	Costoro, approfittando del basso livello culturale della convenuta, l'avrebbero	
	raggirata, attribuendole la mera veste formale di titolare del capitale,	
	amministratrice e legale rappresentante della società, delle cui vicende ed	
	iniziative imprenditoriali (od illecite) la stessa sarebbe, invece, sempre rimasta	
	ignara.	
	La convenuta insta, pertanto, per il rigetto delle domande attoree, anche in virtù	
	dell'asserita mancanza di prove in ordine al proprio elemento soggettivo	
	doloso, o in ogni caso per le carenze istruttorie dell'azione erariale, fondata	
	sulla mera posizione formale rivestita nella società.	
	3. Il Fallimento della società P.K. non si è costituito in giudizio. In	
	sede di deduzioni istruttorie presentate alla Procura contabile, il curatore ha	
	rappresentato di non poter fornire elementi utili all'indagine, poiché la società,	
	alla data del fallimento, era da tempo inattiva dopo esser stata posta in	
	amministrazione giudiziaria, dal momento che la contabilità non risultava più	
	regolarmente tenuta a partire dal 2017.	
	4. Nella pubblica udienza, le parti costituite hanno sostanzialmente ribadito le	
	argomentazioni sopra esposte e confermato le conclusioni già rassegnate nei	
	propri atti scritti.	
	La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del Fallimento	
	- pag. 5 di 19 -	

P.K. S.r.l., in persona del Curatore, ai sensi dell'articolo 93 c.g.c.,

stante la mancata costituzione in giudizio a fronte della ritualità della notifica, effettuata per mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 6 ed 88, comma 6, del Codice di giustizia contabile.

2. Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta nei seguenti termini.

2.1. Al fine di meglio delineare l'illiceità della condotta contestata, è opportuno ricostruire sinteticamente le modalità di funzionamento del mercato dei c.d. certificati bianchi.

Esso trova la propria origine nel decreto interministeriale 20 luglio 2004 e nel successivo decreto 21 dicembre 2007, che hanno introdotto un meccanismo in virtù del quale alcuni soggetti (i distributori di energia elettrica e gas naturale) sono obbligati a raggiungere determinati obiettivi di risparmio energetico operando direttamente, ovvero accedendo ai risparmi conseguiti da altre categorie di soggetti (i soggetti volontari), attraverso l'incentivo economico dei c.d. TEE (Titoli di Efficienza Energetica), tra i quali rientrano i c.d. Certificati Bianchi.

In altri termini, i certificati bianchi rappresentano lo strumento principale attraverso il quale lo Stato italiano persegue il conseguimento degli obiettivi obbligatori di risparmio energetico in ambito nazionale, funzionali al raggiungimento dell'*overall target* europeo (cfr. d. lgs. n. 79/1999; d. lgs. n. 164/2000; d. lgs. n. 115/2008; d. lgs. n. 28/2011; d.m. 28 dicembre 2012; d.m. 11 gennaio 2017; d.m. 10 maggio 2018; d.m. 21 maggio 2021).

Ai soggetti obbligati, quindi, viene annualmente assegnato un obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica da conseguirsi presso i clienti finali e quantificabile in numero di TEE. L'obiettivo è soddisfatto se il distributore

	dimostra al G.S.E., entro il 31 maggio di ogni anno, di possedere un numero	
	adeguato di TEE, a valere per l'anno precedente.	
	Se il soggetto obbligato non consegue l'obiettivo, vengono irrogate a suo carico	
	sanzioni pecuniarie. Se, al contrario, l'obiettivo è raggiunto, il soggetto	
	obbligato può beneficiare di un contributo, concesso dallo Stato e stabilito	
	annualmente in proporzione ai titoli assegnati ed annullati per il	
	raggiungimento dello scopo.	
	Oltre ai soggetti obbligati, altri operatori, tra cui quelli aventi i requisiti per	
	avere la qualifica di ESCO (Energy Service Company, soggetti volontari),	
	possono accedere al meccanismo, ottenendo titoli di efficienza energetica: in	
	particolare, questi soggetti individuano ed attuano misure di miglioramento	
	dell'efficienza energetica (soprattutto degli edifici) presso clienti finali,	
	ottenendo conseguentemente i corrispondenti risparmi energetici, per il	
	riconoscimento dei quali inviano una proposta (progetto) al G.S.E.	
	In caso di esito positivo della verifica, il G.S.E. riconosce i titoli di efficienza	
	energetica al soggetto proponente e comunica al G.M.E. di stanziare un certo	
	numero di titoli a favore di quest'ultimo, proporzionale ai risparmi energetici	
	conseguiti grazie alla realizzazione dei progetti di efficientamento.	
	Il TEE, o certificato bianco, quindi, per la sua stessa natura e per le stesse	
	motivazioni della sua emissione, presuppone che sia stato effettivamente posto	
	in essere l'intervento di efficientamento energetico, vale a dire che si verifichi	
	il risparmio energetico cui lo stesso era finalizzato.	
	Questi titoli, una volta emessi, possono essere oggetto di successiva	
	negoiazione e cessione da parte delle ESCO in un apposito mercato, gestito da	
	GME s.p.a. (Gestore Mercato Energia, società interamente partecipata da GSE	
	- pag. 7 di 19 -	

s.p.a.), a favore dei soggetti obbligati che non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico loro assegnati.

Nell'ambito di tale meccanismo, pertanto, appare evidente che i soggetti come la società odierna convenuta (c.d. ESCO), anche se non percettori diretti di un contributo pubblico poiché non obbligati ad adempiere alla quota d'obbligo sopra indicata, si inseriscono comunque pienamente nel programma pubblico di risparmio energetico nazionale ed europeo, nel momento in cui presentano progetti di risparmio energetico, instando contestualmente per l'emissione dei certificati bianchi (o TEE).

2.2. Ciò posto, dalla documentazione versata in atti, emerge in modo inconfutabile come la società convenuta P.K. S.r.l., per il tramite del proprio legale rappresentante e socio unico A.M., abbia posto in essere un'attività fraudolenta volta all'indebito ottenimento dei titoli di efficienza energetica, successivamente monetizzati sul mercato gestito dal GME, a fronte di progetti di efficientamento energetico falsi e mai realizzati.

Tale condotta integra senza dubbio gli estremi della condotta antigiuridica quale elemento oggettivo della responsabilità erariale, in particolare per la violazione della sopra ricordata disciplina in materia di risparmio energetico, la quale persegue l'interesse pubblico della tutela ambientale, concretizzantesi nell'obiettivo del raggiungimento di determinate soglie percentuali di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in adempimento degli impegni sovranazionali assunti anche dal nostro Paese (cfr. d. lgs. n. 28/2011).

In particolare, l'antigiuridicità della condotta è desumibile dall'art. 12, comma 13 del d.m. 11.1.2017, il quale stabilisce che *“le violazioni, elusioni, inadempimenti incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale*

l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art.

42, comma 3 del D. lgs n.28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate”.

Ai sensi del successivo comma 14 del medesimo articolo, costituisce poi violazione rilevante, tra il resto, anche la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi.

2.3. Gli elementi probatori a sostegno della illiceità della condotta dei convenuti e del quadro fattuale rappresentato dal requirente trovano ancoraggio nelle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico Finanziario di Torino-Sezione Frodi comunitarie, confluite altresì nel procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Torino (R.G.N.R. 20527/2018).

Come noto, le risultanze di indagine degli organi di polizia giudiziaria e, più in generale, di un procedimento penale, pur non sfociate nell'adozione di formali provvedimenti, costituiscono elementi di prova liberamente valutabili dal giudice contabile nella formazione del proprio convincimento, ai sensi dell'art.

95 c.g.c. (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. III App., n. 282/2017; Sez. II App., n. 167/2018). In particolare, gli elementi di valutazione “*derivati dalle indagini penali [...] vengono in rilievo [...]. non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c.*” (*ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. I App., n. 345/2021).

Orbene, dalla raccolta di informazioni presso le dodici imprese indicate come esecutrici dei progetti di intervento energetico presentati dalla società e dalle

ricerche effettuate presso i presunti beneficiari ultimi (cioè, i proprietari degli immobili o i condomini indicati nei progetti come destinatari degli interventi di efficientamento energetico), è emerso incontestabilmente che tanto le imprese asseritamente esecutrici quanto i proprietari degli immobili hanno negato di aver mai svolto alcun lavoro connesso ad interventi energetici (alcuni proprietari risultano, anzi, inesistenti ed altri esser deceduti prima della presunta esecuzione), né di conoscere o aver mai avuto alcun rapporto con la società convenuta (o, addirittura, con i condomini di cui, nelle istanze, erano stati indicati come amministratori), così dimostrando in modo certo la falsità ideologica dei cinque progetti presentati dalla P.K. al GSE e di tutta la documentazione a corredo (tra cui le fatture di realizzazione dei lavori asseritamente rilasciate dalle ditte esecutrici e i documenti di identità dei presunti committenti).

Ad ulteriore conferma di quanto precede, d'altra parte, depone la stessa attività di verifica svolta dal GSE s.p.a., che ha riscontrato l'assenza dei presupposti dichiarati dalla società odierna convenuta con la presentazione dei progetti, e la circostanza che, a fronte dell'apertura del procedimento amministrativo di revoca e della richiesta di documentazione integrativa, la medesima non abbia trasmesso alcun documento utile a dimostrare la veridicità dei lavori asseritamente svolti.

Infine, dall'esame della documentazione agli atti, si evince come i certificati siano stati venduti, a seguito di transazione, sul Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica gestito dal GME, con incasso del controvalore per euro 85.522,42, mentre non è stata fornita al GSE alcuna certificazione attestante uscite per spese inerenti ai lavori, a fornitori o utenze, a testimonianza del carattere fittizio

dell'attività imprenditoriale apparentemente esercitata.

2.4. Deve essere, pertanto, affermata la responsabilità dolosa della società

P.K. S.r.l., con conseguente condanna della medesima, ora

sottoposta a procedura fallimentare, in persona dell'organo della curatela.

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con principio ampiamente consolidato, infatti, *“la giurisdizione che su un rapporto obbligatorio appartiene alla Corte dei conti permane anche nel caso di fallimento del debitore”* (Cass., S.U. n. 12371/2008; Cass. S.U., n. 11073/2012).

Tale principio è applicabile a tutte le tipologie di procedure concorsuali, rispetto alle quali non è ravvisabile alcuna interferenza tra la competenza rimessa al Tribunale fallimentare e la speciale cognizione, in materia di responsabilità amministrativo-contabile, spettante alla Corte dei conti: *“La questione (...) esula, quindi, dalla cognizione del Tribunale fallimentare, il quale ha il compito “di valutare l’ammissibilità dei crediti al passivo fallimentare e la loro collocazione, nonché vigilare sulla realizzazione dell’attivo”* (Corte dei conti, Sez. I App., n. 374/2015), mentre *“competete alla Corte dei conti accertare l’an e il quantum debeatur, con un processo del tutto indipendente da quello di verifica dei crediti svolto davanti al Giudice delegato alla procedura concorsuale”* (Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, n. 233/2019 e n. 14/2022); *“né osta a tale tesi il principio di divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive cautelari o individuali, di cui all’art. 51 L.F., poiché è evidente che dette azioni, da farsi valere nell’ambito della procedura sopra richiamata, presuppongono un accertamento sull’esistenza, anche sub condicione, del credito, da farsi valere nel rispetto della par condicio creditorum. E la sedes*

materiae per l'accertamento del credito è davanti a questa Corte” (Sez. I App., n. 198/2018).

In ordine alla questione dell'efficacia della sentenza della Corte dei conti rispetto alla procedura fallimentare, la giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che *“la Suprema Corte - sulla scorta della premessa secondo cui, nel caso in cui sia pendente controversia su di un credito sottratta alla cognizione del giudice fallimentare (come nel caso di specie, in quanto l'accertamento della sua sussistenza è devoluto alla giurisdizione contabile: art. 1, comma 1, c.g.c.), gli organi del fallimento devono considerare il credito assimilabile ai crediti condizionati, e, quindi, possono ammetterlo al passivo fallimentare con riserva, da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al giudice competente”* (Corte dei conti, Sez. II App., n. 107/2021).

Ne consegue la piena accoglibilità della domanda formulata dalla Procura contabile nei confronti dell'evocato fallimento e del suo organo di curatela.

3. Acclarata la responsabilità dolosa della società P.K., essa non può che estendersi al suo legale rappresentante, socio unico ed amministratore *pro tempore*, M.A.

È, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che le persone fisiche collegate in modo organico alla persona giuridica debbano rispondere, in ogni sede, dell'operato imputabile alla medesima (cfr., *ex multis*, Cass., S.U., ordd. n. 23332/2009, n. 30786/2011 e n. 19891/2014), per aver quantomeno sviluppato le condizioni necessarie per l'indebito incameramento delle somme di spettanza pubblica (Cass. S.U., ordd. n. 5019/2010; n. 10062/2011 e n. 295/2013; nella specifica materia, Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, n. 175/2021).

La responsabilità amministrativo-contabile della società non esclude, infatti, ma si affianca alla responsabilità amministrativo-contabile di chi abbia agito in nome e per conto della società, con conseguente rafforzamento della tutela erariale (cfr. Corte dei conti, Sez. III App. n. 354/2022). Ne consegue, che *“La responsabilità del danno erariale va ascritta, oltre che alle società percipienti, anche, con vincolo solidale, alle persone fisiche che le hanno rispettivamente rappresentate o amministrate, comunque incidendo sul programma imposto dalla P.A.”* (Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, n. 175/2021).

Nel caso di specie, è incontestato e incontestabile che la convenuta M. A. abbia rivestito la qualifica di legale rappresentante, amministratore e socio unico della P.K. S.r.l., e che in tale veste abbia sottoscritto tutte le domande di presentazione dei progetti di efficientamento energetico rivelatisi falsi, con ciò ponendo in essere le condizioni per l’illecita percezione, da parte della società, dei certificati energetici.

La sua difesa assume, peraltro, che tale veste formale sarebbe stata assunta dalla predetta inconsapevolmente, quale vittima di un raggiro perpetrato ai suoi danni dai reali fautori dell’iniziativa truffaldina (tali M.S.G., V.L.V., P.L. e M.E.), che si sarebbero presentati alla stessa come *“brokers”* e le avrebbero balenato la prospettiva di investimenti redditizi, cui la medesima avrebbe ingenuamente aderito, ignorando la reale natura degli stessi.

3.1. La circostanza appare peraltro irrilevante e, comunque, non provata.

Da un lato, infatti, in fattispecie similari questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che anche il mero prestanome, che agisca o compaia per conto altrui in

una società priva di qualunque struttura operativa, non possa che essere consapevole del carattere fittizio di quest'ultima (o debba comunque esserlo, usando l'ordinaria diligenza), e debba conseguentemente rispondere della falsità dei progetti presentati, per aver comunque partecipato con la sua condotta alla frustrazione del fine pubblico perseguito con il contributo (cfr. questa Sezione, sentenza n. 234/2023).

3.2. Dall'altro lato, inoltre, non risulta agli atti alcuna prova in ordine alle suddette condotte ingannatorie e alla dedotta ignoranza (tantomeno in termini di ignoranza incolpevole) della convenuta in ordine alla carica e alla funzione rivestita nella società. Parimenti non risulta agli atti alcuna denuncia della sig.ra M. nei confronti dei presunti autori della truffa ai propri danni, ovvero alcun disconoscimento o querela di falso in ordine alle sottoscrizioni in calce ai progetti di efficientamento energetico e alle relative istanze di rilascio dei TEE; iniziative che appaiono, viceversa, naturali e doverose nell'eventualità dalla stessa prospettata di un raggirio, anche al fine di tutelare la propria posizione processuale non solo in questa sede, ma anche nel parallelo procedimento penale.

Occorre ricordare, infatti, che in quest'ultimo procedimento l'ipotesi di reato delineata nei confronti dell'odierna convenuta, seppur allo stato non ancora tradotta in un rinvio a giudizio, concerne non solo il delitto di truffa, ex artt. 640 bis, 648 ter n. 1, 61 nn. 2 e n. 7, 61 bis c.p., per aver fornito *“false comunicazioni all'ente G.S.E. spa [...] inducendo così in errore il predetto ente tra il resto su:[...] la reale esecuzione delle opere di efficientamento energetico per le quali erano erogati i titoli commerciabili di efficientamento energetico denominati T.E.E [...]”*, e per aver indotto in errore il suddetto ente circa *“la*

reale riconducibilità di fatto della società di seguito indicata a M.

A. che appariva come formale titolare e amministratore”; bensì anche

il delitto di “trasferimento fraudolento di valori” (art. 512 bis c.p.), per aver attribuito a sé stessa, in concorso con i soggetti sopra ricordati, “le formali qualità di socio unico detentore dell’intero capitale sociale e di amministratore unico della P.K. SRL”.

In altri termini, le risultanze delle indagini penali, come sopra ricordato liberamente valutabili anche da questo giudice come elementi univocamente presuntivi non contraddetti da contrarie evidenze, consentono di delineare una condotta attiva e consapevole della convenuta, anche relativamente alla propria qualifica e responsabilità societaria, che le semplici deduzioni difensive della medesima, non corroborate da alcun idoneo supporto probatorio, non sono sufficienti a scardinare.

3.3. Deve essere pertanto affermata, in questa sede, la responsabilità dolosa e solidale della medesima in ordine al cagionato danno erariale.

4. In ordine alla sussistenza e all’individuazione del danno erariale, il loro fondamento discende dalla considerazione che, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte (cfr., *ex plurimis*, Cass., S.U., ord. n. 4511/2006), il danno pubblico si configura ed è attuale nel momento stesso in cui il privato beneficiario di un vantaggio pubblicistico, per proprie scelte, incida negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione è chiamato a partecipare, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento delle finalità di interesse collettivo perseguite.

In particolare, aderendo a un programma pubblico mediante la presentazione di

progetti in materia di risparmio energetico rivelatisi non veritieri o irregolari, i convenuti hanno ottenuto titoli energetici non rappresentativi di un effettivo risparmio energetico, impedendo, così, il raggiungimento di quelle alte finalità pubbliche perseguite dallo Stato (e attinenti alla tutela dell'ambiente, valore costituzionalmente tutelato dall'art. 9 Cost.), anche in adempimento di obblighi comunitari (art. 117 Cost.), tramite lo stesso GSE (responsabile del programma nazionale degli interventi economici per le finalità previste dalla legge nello specifico settore dell'energia e dell'ambiente) e realizzando un danno pubblico causalmente legato alle condotte sopra esposte.

5. Quanto all'entità del danno, esso può essere determinato, come quantificato dalla Guardia di Finanza e dallo stesso GSE, sulla base del controvalore dei certificati bianchi indebitamente ottenuti dalla società e venduti sul mercato del GME, e così per euro 85.522,42.

Il danno erariale deriva, infatti, dall'illecita percezione di TEE, emessi a seguito delle condotte sopra descritte: in mancanza di una rigida e predeterminata quantificazione del valore dei titoli, questo può individuarsi nel controvalore economico degli stessi percepito, a seguito della loro vendita, dai responsabili dell'illecito (in termini recentemente, Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, n. 66/2024).

Come già precisato da questa Sezione in fattispecie simili, infatti, la natura dei TEE è sicuramente quella di titoli di valore, *“il cui possesso integra già un vantaggio per il possessore, poiché può renderli oggetto di cessioni e di contrattazioni sul mercato, come per qualsiasi altro titolo, senza necessità di attendere la loro monetizzazione (possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato o attraverso contrattazioni bilaterali, e il loro valore*

economico è definito nelle sessioni di scambio sul mercato” (Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, n. 97/2022).

Ad ulteriore conferma, il principio è stato ulteriormente sviluppato nella sentenza n. 274/2023 della II Sezione centrale d’appello, che nel respingere l’appello avverso la suddetta pronuncia, ha ribadito che *“se un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP), conseguito grazie alla realizzazione dell’intervento di efficienza energetica, esso si pone già come il “premio” che l’ente pubblico paga a colui che consegue il risparmio energetico: sussiste una interconnessione in forza della quale soltanto dal risultato (efficientamento energetico) deriva il beneficio (il TEE)”*.

Da ciò consegue che, se l’obiettivo viene frustrato, *“il titolo energetico rimane sine causa, ed è pertanto ripetibile. Il danno, dunque, deriva dall’attribuzione di una posizione di vantaggio a un soggetto che ne ha beneficiato ingiustamente”* (ibidem). Il prezzo di vendita del TEE, pertanto, è semplicemente il controvalore monetario e dunque la misura di un danno già certo ed attuale al momento dell’indebita emissione dei certificati di risparmio energetico (cfr. questa Sezione, n. 234/2023 cit.).

Pertanto, il danno erariale contestato, per quanto sin qui rilevato, è da considerarsi attuale e come sopra correttamente quantificato, rilevato altresì che in ordine alla suddetta somma non è stata formulata alcuna specifica contestazione da parte della convenuta.

6. I convenuti devono essere conclusivamente condannati, in solido atteso il comune elemento soggettivo doloso, al risarcimento del danno di euro 85.522,42, da ritenersi già comprensivo di rivalutazione monetaria, a favore

	dell'amministrazione danneggiata, da individuarsi nel Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze (MEF), quale azionista unico della società in	
	house Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), a sua volta azionista unica	
	della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME).	
	La predetta somma è produttiva di interessi nella misura legale, ex art. 1284,	
	comma 1, c.c., dalla data di deposito della presente sentenza sino al soddisfo.	
	7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.	

	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	CONDANNA in solido la società P.K. S.r.l. in FALLIMENTO ,	
	in persona del curatore Vittoria Rossotto e M.A. , al	
	pagamento dell'importo di euro 85.522,42	
	(ottantacinquemilacinquecentoventidue/42), a favore del Ministero	
	dell'Economia e Finanze (MEF), oltre ad interessi legali dal deposito della	
	sentenza sino al soddisfo.	
	CONDANNA i medesimi convenuti in solido al pagamento delle spese di	
	giudizio in favore dell'Erario, che si liquidano in euro 761,82	
	(settecentosessantuno/82).	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 10 aprile 2024, con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco Pieroni, Presidente	
	Alessandra Olessina, Consigliere	
	- pag. 18 di 19 -	

	Ivano Malpesi, Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Ivano MALPESI	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 12/06/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, 12/06/2024	
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, 12/06/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	- pag. 19 di 19 -	